

FAQ (Frequently Asked Questions)

Aggiornato al 10/09/2024

Sommario

Sommario.....	1
1 Caratteristiche generali.....	2
2 Presentazione domanda	3
3 Spese ammissibili	5
4 Soggetti fornitori.....	7
5 Soggetti beneficiari	8
6 CUP.....	9

FAQ (Frequently Asked Questions)

1 Caratteristiche generali

D.1.1 Cosa si intende per contributi a fondo perduto, variabili tra il 40% e il 60%?

R.1.1 L'agevolazione prevista consiste in un contributo in modalità voucher a copertura della quota di spese ammissibili, che viene concesso in misura variabile in base alle dimensioni dell'impresa (micro, piccola o media in base alle definizioni di cui all'Allegato I del I Reg. (UE) n. 651/2014). In particolare, la quota di spese ammissibili coperte dal voucher rispettivamente prevista per micro, piccole e medie imprese è indicata all'art. 3 del bando.

D.1.2 Il bando "Voucher digitalizzazione PMI" può agevolare lo stesso intervento del bando "Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese" che è sempre afferente al FESR Piemonte 21-27?

R.1.2 No. Non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione.

D.1.3 Un voucher è cumulabile con il credito d'imposta industria 4.0?

R.1.3 Sì. Come evidenziato all'art. 15 del bando, infatti è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa, sugli stessi documenti di spesa, con altre forme di incentivo di natura fiscale nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovra finanziamento <https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi>

D.1.4 Un' impresa può presentare una sola domanda indifferentemente che sia modalità singola o collaborativa oppure è possibile presentare una domanda in forma singola ed una in collaborazione?

R.1.4 Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo a valere sul presente bando come indicato all' art.4

D.1.5 È prevista un'unica rendicontazione oppure è possibile effettuarne di più e ricevere il contributo in step successivi?

R.1.5 La rendicontazione dovrà avvenire in un'unica soluzione ed in misura almeno pari al 70% della spesa concessa, pena revoca totale.

D.1. 6 In base all'art. 4 co. 2 dell'Allegato I del I Reg. (UE) n. 651/2014 un'impresa si può ancora definire PMI se nel corso dell'ultimo esercizio ha superato temporaneamente i massimali previsti?

R.1.6 In base all'art. 4 co. 2 l'impresa si può considerare ancora PMI anche se nell'ultimo esercizio ha superato i massimali previsti, posto che nell'esercizio precedente li avesse invece rispettati.

FAQ (Frequently Asked Questions)

D.1.7 Nel caso di azienda partecipata in percentuale superiore al 50%, ai fini della dimensione d'azienda è possibile considerarsi micro impresa nel limite dei 10 occupati, oppure bisogna considerare anche le imprese associate/collegate?

R.1.7 A norma dell'art. 3 dell'allegato 1 del Regolamento 651/2014, per la dimensione aziendale andranno considerate (a monte e a valle) sia le imprese associate sia quelle collegate, sia italiane sia straniere.

D.1.8 Il controllo di "Valutazione del grado di innovazione" presente in Allegato A dovrà essere compilato nel caso di progetti incentrati sulle tecnologie di cui art.5 Elenco 1 lettere m) o p) oppure dovrà essere compilato da tutti a prescindere dalla tecnologia indicata?

R.1.8 La "Valutazione del grado di innovazione" di cui all'allegato A dovrà essere compilata da tutti i soggetti richiedenti del bando voucher digitalizzazione PMI 2024.

2 Presentazione domanda

D.2.1 Quando verrà reso disponibile su ReStart l'accesso alla presentazione della domanda per il Bando Voucher digitalizzazione 2024 in base alla modalità Fase1?

R.2.1 Il bando sarà visibile in piattaforma come da art.8 del bando, dalle ore **9:00** dal giorno **18 settembre 2024** alle ore **16:00** del giorno **25 settembre 2024** per consentire la compilazione della **predisposizione** della domanda. Sarà necessario **compilare** la pratica ed impostarla come "**predisposta**". Dopo aver ricevuto dal sistema il messaggio di presa in carico, sarà necessario ritornare su ReStart a partire dalle ore 16:00 del giorno **25 settembre 2024**, per visualizzare sulla propria pagina personale i **codici alfanumerici univoci** associati alla domanda predisposta che dovranno essere utilizzati nella fase di invio domanda. La funzione di **invio** sarà abilitata il **01 ottobre alle ore 11:00**, come previsto da bando.

D.2.2 Come avverrà su ReStart l'invio in Fase2 della domanda già predisposta in Fase1?

R.2.2 L'invio della domanda precedentemente predisposta in Fase1 potrà essere effettuato, come da art.8 del bando dalle ore **11:00** dal giorno **01 ottobre 2024** alle ore **16:00** del giorno **04 ottobre 2024**. Sarà possibile accedere a ReStart dalle ore 09:00 ed inserire: il codice fiscale del beneficiario, il codice pratica ed il codice di accesso alfanumerico univoco fornito dal sistema dopo la predisposizione della domanda in Fase1. La funzione di **invio** sarà abilitata **alle ore 11:00**. Per finalizzare l'invio sarà necessario inserire il codice di invio alfanumerico univoco, fornito dal sistema dopo la predisposizione della domanda in Fase1.

D.2.3 È possibile delegare l'invio della domanda?

R.2.3 Si è possibile delegare l'invio in base a quanto indicato nell'art.8 del bando, ma non è possibile delegare la firma degli allegati del bando, che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

D.2.4 Per i liberi professionisti con partita IVA ma non iscritti alla Camera di Commercio, come si configura il requisito del pagamento del diritto annuale?

R.2.4 I liberi professionisti non sono tenuti al pagamento del diritto annuale. Pertanto il requisito in questione non è applicabile ai liberi professionisti.

FAQ (Frequently Asked Questions)

D.2.5 Gli EDIH (European Digital Innovation Hub) possono essere soggetti aggregatori?

R.2.5 Sì, come riportato nell'art. 7 del bando.

D.2.6 Le imprese che presentano una domanda in forma collaborativa devono essere tutte piemontesi?

R.2.6 Sì, come riportato nell'art.2 del bando.

D.2.7 La modulistica che dovrà essere firmata digitalmente è possibile scaricarla su ReStart?

R.2.7 No, è possibile scaricare la modulistica dal sito Unioncamere all'indirizzo

<https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi>

D.2.8 Qual è il sistema previsto per delegare un intermediario esterno all'azienda alla presentazione della domanda?

R.2.8 Le richieste di contributo potranno essere inviate dal rappresentante legale del soggetto richiedente oppure da un intermediario incaricato dallo stesso

Se la pratica viene inviata dal rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere utilizzata la piattaforma RESTART selezionando la sezione per i beneficiari al seguente link: <https://restart.infocamere.it/>.

Se la pratica viene inviata da un intermediario incaricato dall'azienda, dovrà essere utilizzata la piattaforma RESTART selezionando la sezione per gli intermediari al seguente link: <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>

In questo caso il soggetto intermediario avrà su ReStart una sezione dedicata, in cui durante il primo accesso dovrà indicare: il nominativo (cognome - nome, denominazione dello studio, agenzia o associazione), la partita iva, numero di telefono ed un indirizzo mail del soggetto per il quale assumerà il ruolo di intermediario (essendo queste informazioni già salvate nel ruolo, viene rimossa l'obbligatorietà di presentare l'allegato F).

Se la pratica viene inoltrata da un intermediario incaricato dall'azienda dovrà essere utilizzata la piattaforma RESTART selezionando la sezione per i beneficiari al seguente link: <https://restart.infocamere.it/>: in questo caso dovrà essere allegata alla domanda il modello di delega (AllegatoF) come indicato nel modulo di domanda.

D.2.9 E' possibile avere qualche informazione in più sul test di valutazione SELF4.0?

R.2.9 Il Self Digital Assessment (SELF4.0) è un test di autovalutazione che effettua la mappatura delle competenze digitali di un'azienda attraverso l'analisi dei suoi processi interni e ne rileva la sua capacità di introdurre innovazioni organizzative per migliorare il proprio modello di business. Il modello di self-assessment può essere eseguito compilando il modulo direttamente sul sito (PID - Digital assessment) <https://www.pidmed.eu/selfi40/>. Il report dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ed allegato sulla piattaforma Restart come indicato all'art.8 del bando. È possibile allegare un'autovalutazione antecedente la richiesta del voucher, nel limite massimo di 6 mesi.

FAQ (Frequently Asked Questions)

D.2.10 E' possibile cumulare il voucher digitalizzazione con gli aiuti di stato Nuova Sabatini 4.0 oppure Industria 4.0 per l'acquisto di beni immateriali e materiali?

R.2.10 Per la cumulabilità, è necessario esaminare l'art 15 del bando voucher digitalizzazione, insieme agli articoli sulla cumulabilità degli altri bandi. Affinché su una spesa si possano cumulare i benefici previsti da più misure, devono essere soddisfatte le condizioni di cumulabilità previste da tutte le misure in questione.

Ad ogni buon conto si deve considerare che - ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 - le fatture rendicontate sul presente bando dovranno riportare il codice CUP comunicato in sede di concessione del voucher.

3 Spese ammissibili

D.3.1 Tra le spese ammissibili rientrano le spese per il canone di noleggio software?

R.3.1 Sì. Rientrano le spese di acquisto, noleggio e canone software, ma subordinatamente al fatto che siano riconducibili ad almeno una tecnologia di cui all'elenco 1 dell'art. 5 ed eventualmente ad una tecnologia di cui all'elenco 2 dell'art. 5.

Per quanto riguarda l'acquisto a titolo di licenza d'uso a tempo determinato, oppure di noleggio del software, la relativa spesa sarà ammissibile per un massimo di due annualità.

Si sottolinea inoltre che sono escluse le spese inferiori a 500 Euro.

D.3.2 Se un'azienda ha già sostenuto il costo per la digitalizzazione durante i mesi precedenti al bando, oppure è già in possesso di una fattura fornitore, è possibile partecipare a bando?

R.3.2 Come evidenziato all'art. 5 del bando, sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda. Per spese sostenute si intendono spese fatturate e liquidate integralmente. La documentazione di spesa deve inoltre essere corredata dal codice CUP rilasciato in fase di concessione dell'aiuto, come previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

D.3.3 La spesa per servizi di formazione e' obbligatoria?

R.3.3 Come riportato nell'art. 6 del bando la spesa per servizi di formazione è obbligatoria solo per i progetti collaborativi, che prevedono il coinvolgimento dei soggetti aggregatori. Per tutti gli altri progetti la spesa per servizi di formazione non è obbligatoria.

D.3.4 Il costo del personale che partecipa alla formazione è rendicontabile?

R.3.4 Il costo del personale è escluso, come riportato nell'art. 5 del bando.

D.3.5 Le spese ammissibili relative all'Elenco 1 riportato nell'art. 5 del bando, devono avere un importo maggiore rispetto alle spese riportate nell'Elenco 2?

R.3.5 Il bando prevede all'art. 5 che le spese per le tecnologie di cui all'Elenco 2 non possono superare il 45% del totale delle spese. Non saranno comunque considerate ammissibili le domande riferite alle sole tecnologie riportate in Elenco 2.

D.3.6 I computer sono previsti tra le spese ammissibili? Possono essere considerati parte integrante di un progetto tecnologico digitalizzato?

FAQ (Frequently Asked Questions)

R.3.6 Come da art. 5 del bando voucher Digitalizzazione, l'acquisto e/o sostituzione di pc non è considerata spesa ammissibile "se non nei casi in cui venga fornita chiara evidenza delle circostanze per cui il nuovo pc risulti indispensabile per la realizzazione di un progetto incentrato su una tecnologia di cui all'elenco 1 o dell'elenco 2".

Si ricorda inoltre che non sono ammissibili progetti che prevedano unicamente spese per tecnologie di cui all'elenco 2.

D.3.7 Lo sviluppo di un sito internet già esistente è considerato spesa ammissibile? Lo sviluppo di un e-commerce è ammesso?

R.3.7. Lo sviluppo del sito internet è ammissibile se si configura quale elemento di un progetto incentrato su una tecnologia prevista nell'elenco 1 riportato nell'art. 5 del bando (o eventualmente su una tecnologia dell'elenco 1 e su una tecnologia dell'elenco 2 previsto dal medesimo art. 5). Nel caso in cui la tecnologia in questione rientri tra le "soluzioni tecnologiche digitali per l'upgrade dei servizi resi" (di cui al punto p) dell'elenco 1 già menzionato), per rientrare tra le spese ammissibili è richiesto che il sito consenta effettivamente un upgrade digitale dei servizi resi. Deve trattarsi quindi di nuove funzioni digitali e non di un semplice restyling a funzioni invariate.

In relazione all'e-commerce, come indicato al punto i) dell'elenco 2 previsto dall'art. 5 del bando, ai fini dell'ammissibilità è necessario che l'azienda proceda a dettagliare in Allegato A le funzioni aziendali che verranno integrate nel nuovo sistema di e-commerce.

D.3.8 Nella dichiarazione delle spese dovranno essere allegati i preventivi di spesa dei vari fornitori oppure basterà indicare i dati essenziali ed eventualmente l'Autodichiarazione "ulteriore Fornitore" dell'Allegato C?

R.3.8 Non bisognerà allegare i preventivi, ma nell'allegato B occorrerà indicare denominazione e partita iva del fornitore. Qualora sia un fornitore di consulenza e formazione, occorrerà fare riferimento all'art. 6 (ed eventualmente compilare l'allegato C per "altri fornitori")

D.3.9 In riferimento al punto p) Elenco 1 art. 5, nel caso di sviluppo di programmi di Digital Marketing, i seguenti servizi/prodotti possono essere considerati ammissibili ai fini del bando?

- ADV su Google e Social media, ovvero pubblicità sia in search che display
- Creazione e gestione di piani di comunicazione social media (Youtube, Tiktok, Meta, LinkedIn)
- Prodotti che supportano la visibilità online delle PMI, a titolo di esempio, schede o minisiti su portali
- Pubblicità digitale in genere, su portali ma anche su cartellonistica digitale
- Servizi di SEO o ottimizzazione dei motori di ricerca sui browser
- Servizi che aiutino le PMI ad essere trovate in cima alle ricerche online a prescindere da browser o strumento di ricerca

R.3.9 I servizi sopra citati possono essere inclusi nella categoria dei programmi per digital marketing previsti dal punto h) Elenco 2, art. 5. Come specificato dallo stesso articolo 5, non sono ammissibili le domande riferite alle sole tecnologie dell'Elenco 2. Pertanto, non sarebbe ammissibile una domanda riferita al solo acquisto di servizi quali quelli indicati. Qualora

FAQ (Frequently Asked Questions)

invece l'acquisto di tali servizi fosse strumentale ad una riorganizzazione più radicale dell'approccio digitale commerciale dell'impresa, ad esempio con l'integrazione dei servizi crm/logistica/ordini/e-commerce che includano l'acquisto di tecnologie di cui all'Elenco 1, la domanda potrebbe essere ammissibile

D.3.10 In riferimento all'art. 5 punto g) dell'elenco delle spese non ammissibili al bando "beni/servizi il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 (IVA esclusa)" si intende che sono escluse le fatture di importo imponibile inferiore ad € 500,00, oppure che i singoli beni presenti in fattura devono avere ciascuno importo superiore o uguale ad € 500,00?

R.3.10 Il limite di € 500,00 (IVA esclusa) esposto all'art. 5 punto g) beni/servizi dell'elenco delle spese non ammissibili, è da intendersi riferito al totale fornitura di beni/servizi dello stesso tipo e non al valore del singolo bene (saranno ammesse le fatture in cui seppur il valore unitario del singolo bene sia inferiore a € 500,00, il totale complessivo della fattura superi € 500,00)

4 Soggetti fornitori

D.4.1 Se il progetto prevede il contributo di più fornitori, è possibile fare una richiesta unica che cumula tutti i beni/servizi oppure occorre procedere con richieste distinte?

R.4.1 In questi casi è possibile procedere con una richiesta unica che coinvolga tutti i beni/servizi relativi alla richiesta

D.4.2 Un fornitore per i servizi di consulenza e /o formazione a quali requisiti deve rispondere?

R.4.2 Le caratteristiche relative la figura dei fornitori, sono riportate nell'art 6 del bando.

D.4.3 I fornitori devono necessariamente avere sede legale in Piemonte?

R.4.3 Non è previsto da bando che i fornitori abbiano sede legale in Piemonte. Può trattarsi anche di fornitori esteri.

D.4.4 Il fornitore qualificato può essere anche un manager dell'innovazione.

È possibile rientrare in questa categoria essendo registrati come azienda all'elenco manager dell'innovazione del Mimit/Invitalia?

R.4.4 I fornitori inseriti come manager dell'innovazione nell'elenco Mimit sono menzionati nell'elenco di cui all'art. 6 del bando che riguarda i fornitori dei servizi di consulenza e/o formazione; questi soggetti non avranno bisogno di compilare la speciale modulistica (per gli "altri fornitori") per i servizi di formazione e consulenza.

D.4.5 In riferimento al modulo di Autodichiarazione ulteriore fornitore - Allegato C, come ci si deve comportare in presenza di più fornitori?

R.4.5 In caso di più fornitori sarà necessario procedere con la compilazione del modulo di "Autodichiarazione ulteriore fornitore - Allegato C" solo per spesa di consulenza/formazione, nella misura di un modulo per ogni specifico fornitore.

FAQ (Frequently Asked Questions)

D.4.6 Nell'allegato C - Autodichiarazione ulteriore del fornitore, il fornitore deve dichiarare "di aver svolto negli ultimi tre anni, a favore di clienti diversi, almeno tre attività di servizi consulenza/formazione alle imprese". Quando si parla di tre anni si fa riferimento all'anno solare (2021-2022-2023) oppure agli ultimi tre esercizi chiusi (2020-2021-2022)?

R.4.6 I tre anni si riferiscono all'anno solare, quindi bisogna considerare il triennio 2021-2023, fino alla data di presentazione della domanda.

5 Soggetti beneficiari

D.5.1 Il voucher digitalizzazione è rivolto anche alle aziende agricole con prevalenza della produzione e vendita vini?

R.5.1 Come indicato all'art. 4, lettera c), del bando, sono ammissibili le imprese i cui settori Ateco non sono esclusi in base a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2021/1058 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013. In relazione a tali disposizioni, come indicato più precisamente dall'Allegato 1 del bando, tra le esclusioni previste figura l'attività di produzione primaria di prodotti agricoli.

D.5.2 Chi ha usufruito di precedenti voucher, può partecipare a questo bando?

R.5.2 Come da art. 4 del bando non potranno essere ammessi al bando i soggetti beneficiari della concessione relativa al bando voucher digitalizzazione 2023. Si intende soggetto beneficiario il soggetto che in sede istruttoria sia stato ammesso alla concessione del contributo richiesto, indipendentemente dal fatto che successivamente abbia rendicontato oppure abbia rinunciato al contributo concesso.

Non ci sono invece vincoli di partecipazione se il soggetto beneficiario ha partecipato a edizioni precedenti del bando (nel 2022 o negli anni precedenti); la richiesta dovrà comunque rispettare gli altri requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.3 Un'azienda che per il 99,5% è partecipata pubblica può rientrare nella misura?

R.5.3 No, l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 afferma che l'impresa non può classificarsi PMI se almeno il 25% del suo capitale è controllato da uno o più enti pubblici. Pertanto tale soggetto non è ammissibile, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 3 paragrafo 2.

D.5.4 Quali documenti dovranno produrre i liberi professionisti che non hanno il DURC? come devono fare per ottenere il DURC?

R.5.4 In riferimento alle ditte individuali ed i liberi professionisti, verrà predisposto un controllo da parte delle CCIAA; se risulterà che tali soggetti non hanno lavoratori dipendenti, gli stessi dovranno predisporre un'autocertificazione. Dovranno allegare alla domanda di contributo l'Allegato G disponibile all'indirizzo: <https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi>

FAQ (Frequently Asked Questions)

D.5.5 Le imprese che hanno aperto un'unità locale in Piemonte nell'ultimo anno possono partecipare?

R.5.5 Sì, possono partecipare e la richiesta dovrà rispettare i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.6 Le imprese che presentano domanda per progetti in forma collaborativa possono appartenere a categorie diverse (ad es. una media impresa ed una microimpresa)?

R.5.6 Sì, possono partecipare e ciascun soggetto richiedente il voucher dovrà rispettare i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.7 Tra i soggetti beneficiari sono inclusi anche gli enti non profit che svolgono un'attività economica?

R.5.7. Sì, sono inclusi anche gli enti non profit se rispettano i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.8 Gli Studi professionali di commercialisti e ETS - Enti Terzo Settore - possono richiedere il Voucher?

R.5.8 Sì, possono richiedere il voucher se rispettano i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.9 Possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici con codice Ateco 66.22.01 (Broker di assicurazioni) non trattandosi di operatori né finanziari né assicurativi?

R.5.9 No. L'esclusione delle attività assicurative e bancarie, previste nell'allegato 1 punto g) "attività finanziarie e assicurative" è da intendersi come esclusione di tutte le imprese che abbiano come codice primario di attività la categoria Ateco K "Attività finanziarie e assicurative" ivi compresi tutti i codici Ateco sottostanti che iniziano 64,65,66.

6 CUP

D.6.1 Si può avere una definizione estesa di CUP?

R.6.1 Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice alfanumerico che identifica un progetto d'investimento ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Viene comunicato all'impresa al momento della concessione dell'aiuto. L'apposizione di tale codice sulla documentazione di spesa è prevista dall'art. 5, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, secondo il quale a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

D.6.2 Se il codice CUP viene comunicato in fase di concessione, come dovranno essere gestiti i titoli di spesa emessi prima della concessione? Nel caso di fattura estera esistono deroghe?

R.6.2 Come da art. 5 del bando, la documentazione di spesa dovrà essere corredata dal codice CUP personale rilasciato in fase di concessione dell'aiuto. Esclusivamente con riferimento alle fatture, o altra documentazione attestante la spesa, emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, il CUP potrà essere riportato sulla quietanza di

FAQ (Frequently Asked Questions)

pagamento anziché sulla fattura o altra documentazione attestante la spesa. Inoltre, limitatamente alle spese sostenute prima dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP), si potrà utilizzare il codice della domanda invece del CUP. Dopo l'assegnazione del CUP, l'utilizzo del codice della domanda renderà la spesa inammissibile.

7 DNSH

D.7.1 Se l'impresa richiedente non è in possesso delle certificazioni ambientali dovrà essere il fornitore, in caso di acquisto di beni strumentali materiali, a dover fornire una certificazione?

R.7.1 Se l'impresa richiedente non è in possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF, in caso di acquisto di beni strumentali si ritiene che non venga arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti per il bando se i beni in questione sono alimentati per l'80% da fonti rinnovabili oppure se sono accompagnati da almeno una delle certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale elencate all'art. 16 del bando stesso per la fattispecie in questione. È comunque obbligatorio il possesso dell'iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.